

COSA BISOGNA SAPERE PER OTTENERE UN VECCHIO RIMBORSO IRPEF

E' oramai noto, che tantissimi contribuenti sono da anni alle prese con gli uffici delle Agenzie delle Entrate per ottenere informazioni in merito ai loro rimborsi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Ovvio che ci riferiamo a tutte quelle annualità pregresse che vanno dal 1996 compreso (1996, 1995, 1994 ecc....). Difatti, in attuazione della legge delega (finanziaria) del 23.12.1996 n.662 (articolo 3 comma 134) è stato emanato il delegato (Dlgs) n. 241 del 09.07.1997 che ha dato il via all'istituto della compensazione tra imposte, contributi, addizionali e interessi.

Nell'ultima legge finanziaria per il 2004 (Legge n°350 del 24.12.2003) è stata prevista in buona sostanza l'abolizione della prescrizione sui rimborsi IRPEF e IRPEG (si veda in proposito l'articolo 2 comma 58 della citata legge finanziaria pubblicata su S.O. n°197/L alla G.U. n°299 del 27.12.2003 in vigore dall'01.01.2004) per le dichiarazioni presentate fino al 30.06.1997 ovvero per i periodi d'imposta fino al 1996.

Per avere questi rimborsi, è quindi importante, riuscire ad avere la convalida da parte degli uffici locali delle Agenzie delle Entrate, e solo dopo investire con una semplice istanza, il Garante del Contribuente che dovrà successivamente (tra i vari adempimenti) fornire con relazione annuale le notizie al Parlamento e al Governo in merito ai rapporti tra fisco e contribuenti in campo della politica fiscale – (cfr. **Vittorio Di Ciolo e Luigi Ciaurro "Interrogazione e interpellanza parlamentare" in "Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica" Milano 2003 pag 561 e ss**).

In concreto, il contribuente che debba avere un rimborso, e salvo che non abbia già una sentenza a suo favore passata in giudicato ed in forma esecutiva, può recarsi presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ed ottenere la convalida del rimborso stesso in tempo reale (quando è possibile ovviamente, ed in virtù di quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 della legge 212/2000, difatti, il contribuente avrà l'accortezza di compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000 dichiarando in sostanza, che il rimborso risultante dal mod.740 oggetto di convalida - **a**) non è stato mai percepito: in contanti, con vaglia cambiario, sul c/c bancario o postale, in titoli di Stato - **b**) non risulta essere stato ceduto a terzi - **c**) non ha formato oggetto di compensazione di nessun tipo) ovvero, nelle altre ipotesi, presentare un'istanza in carta semplice allo stesso ufficio per ottenere la convalida a mezzo lavorazione della pratica, nel caso in cui si debba istruire il fascicolo e servisse anche l'acquisizione di un'ulteriore documentazione (cfr. Conferenza di Servizi del 04.05.1999 del Ministero delle Finanze - dipartimento delle entrate – direzione centrale per i servizi generali il personale e l'organizzazione).

Per dare l'O.K. alla convalida, gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate dovranno attenersi a quanto previsto dalla circolare n.31 del 05.07.2004, emanata dalla direzione centrale gestione tributi. La stessa, è reperibile con ricerca nella documentazione tributaria consultando il sito: www.agenziaentrate.it.

Dopo aver ottenuto la convalida, si potrà, (a distanza di tempo) presentare un'altra istanza in carta semplice al Garante del Contribuente della regione di appartenenza, chiedendo allo stesso di esercitare quanto previsto dall'articolo 13 comma 10 della legge n°212/2000, ovvero richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta – (per ciò che concerne la disponibilità di fondi, si rinvia anche al resoconto stenografico della Commissione VI Finanze del 13.03.2003 nella parte in cui il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate dott. Raffaele Ferrara ha confermato la disponibilità di denaro all'On.le Rolando Nannicini **DS-U**).

Si ricorda che, essendo stata abolita la prescrizione per questi vecchi rimborsi, i termini previsti di cui trattasi dovrebbero senza alcun dubbio essere quelli per l'erogazione materiale del rimborso e non quelli per la convalida.

E' utile anche segnalare che per uffici da sottoporre a richiamo, non si intendono solo gli uffici locali ma anche quelli regionali e centrali, in quanto, in virtù della legge n°241 del 07.08.1990, gli uffici, (tutti) debbono essere chiari con il contribuente sulle informazioni relative ai loro procedimenti in corso.

Essendo oramai nel 2004, il comportamento degli uffici delle Agenzie delle Entrate, dovrà solo cambiare in meglio, in quanto, è concretamente disponibile nelle loro sedi, la Carta dei Servizi approvata di recente con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate (Provvedimento n°III/1/212608/03 del 19.12.2003).

Insieme al rimborso, il contribuente avrà anche diritto agli interessi erariali nella misura % semestrale intera del: **6%** fino al 31.12.87 (**art. 1 Legge 18.04.78 n.130**), **4,5%** dall'01.01.88 al 31.12.93 (**art. 7 co.4 Legge 11.03.88 n.67**), **3%** dall'01.01.94 al 31.12.96 (**art. 13 co.2 D.L. 30.12.93 n.557 convertito dalla Legge n.133 del 26.02.1994**), **2,5%** dall'01.01.97 al 30.06.03 (**art. 3 co.. 141 Legge 23.12.96 n.662**), **1,375%** dall'01.07.03 in poi (**art. 1 D.M. 27.06.2003**).

In linea generale, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DPR 42/88, gli interessi erariali decorreranno dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, ed escludendo dal computo anche il semestre in cui l'ordinativo collettivo è emesso.

Ad oggi, i tassi d'interesse delle banche, erogati ad esempio sia sui conti correnti o sui titoli di Stato, risultano essere bassissimi.

Sarà quindi opportuno valutare i tempi giusti tra convalida ed intervento del Garante.

E' sempre il caso di ricordare, che esiste da anni sia una normativa (art. 43/bis del DPR n.602 del 29.09.1973) che un regolamento ministeriale (D.M. 30.09.1997 n.384) disciplinanti le modalità per cedere ed acquistare i crediti d'imposta dopo che il cessionario abbia preso le opportune informazioni sul cedente.

Massimiliano Manni – Promotore e Socio fondatore BIBLIOTRIBUTARIA